



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco

Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041

Vaiano Cremasco, 21 luglio 2023

Prot. 6350 del 21 luglio 2023
Fasc. 2023/9.4.23

ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE N. 912 DEL 21 LUGLIO 2023

OGGETTO : *PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (Aedes Albopictus).*

VISTI l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.), il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.), la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, la Legge 24 novembre 1981 n. 689, il Decreto del Ministero della Salute del 03 giugno 2014, la Circolare n. 0015614 del 27 maggio 2019 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND.

PREMESSO che è necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*).

RICHIAMATA la Comunicazione del Direttore Generale dell'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia pervenuta al prot. 7017 del 16 agosto 2022, nella quale si informa che in Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile, che ha mostrato la circolazione del virus anche nel territorio della Provincia di Cremona.

CONSIDERATO che la malattia in argomento (febbre da virus Chikungunya) è una malattia infettiva, provocata dal virus West Nile, trasmesso all'uomo e agli animali (in genere equini ed uccelli) attraverso la puntura della zanzara comune infetta, che funge da vettore, e non si trasmette da persona a persona o da animale all'uomo.

VISTO che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto inapparente (casi asintomatici) o, in alcuni casi, si manifesta con sintomatologia identica a quella dell'influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee.

VISTO il Piano Nazionale Arbovirosi (PNA) e specificato nella circolare n. 0015614-27/05/2019-DGPRES-DGPRES-P della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

CONSIDERATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara comune e, pertanto, anche su aree private, poiché tale insetto può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni possibile pericolo per la sicurezza, salubrità e salute pubblica, considerando che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto.

RILEVATA la contigibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della Pubblica Amministrazione, essendo accertato che lo stato di fatto è imputabile alla naturale diffusione dell'insetto di cui trattasi.

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contigibile ed urgente, al fine di garantire la sicurezza, salubrità e salute pubblica.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 50, commi 4 e 5.

VISTO e richiamato, altresì, l'articolo 7-bis del TUEL D.Lgs. 267/2000, dal quale si evince che per la violazione alle ordinanze emesse dal Sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

RITENUTO quindi opportuno, al fine di preservare condizioni generali di sicurezza, salubrità e salute pubblica, imporre alla cittadinanza modalità di comportamento atte al contrasto e contenimento della diffusione della zanzara comune.

ORDINA

alla cittadinanza, nonché ai soggetti gestori (pubblici e/o privati), responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree commerciali-industriali-artigianali-agricole-di stoccaggio materiali di recupero, ecc.), con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno, l'attuazione delle seguenti misure di bonifica primaria e di igiene ambientale, al fine della eliminazione dei focolai larvali rimuovibili nonché trattamento e/o copertura di quelli amovibili:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo (esempio: orti e giardini), allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare periodicamente e comunque dopo ogni pioggia**, l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di

proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte-cigli stradali, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al taglio periodico dell'erba, in modo da impedire l'accumulo accidentale di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

2

5. **in orti e giardini:**

- a) **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

6. **in cortili e condomini:** pulire i tombini ed i pozzetti, applicare una zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova, durante la stagione umida, trattare periodicamente i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;

7. **in depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:**

- a) **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

8. **in depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale:**

- a) **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b) **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

9. **nei cantieri edili:**

- a) **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

10. **nelle grondaie:** verificare che siano pulite e non ostruite;

11. **nel cimitero:** i vasi portafiori freschi devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;
12. **nei sottovasi:** non far ristagnare acqua al loro interno e, se possibile, eliminarli;
13. **negli abbeveratoi di animali:** cambiare quotidianamente l'acqua e lavarli con cura.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da €25,00 ad €500,00, così come stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dalla Legge n. 3/2003.
In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga inviata alla Prefettura di Cremona ed alla Polizia Locale;
- la Polizia Locale è incaricata della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza e provvederà alla applicazione delle relative sanzioni.

I N F O R M A

- ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, territorialmente competente, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso l'UTC, Responsabile del Servizio Lameri geom. Cristina, Responsabile del Procedimento Rossi geom. Emanuele (tel 0373/278015 int. 3 e int. 4);
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Vaiano Cremasco www.comune.vaianocremasco.cr.it e sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO

Baldassarre Graziano

atto firmato digitalmente ai sensi di Legge